

REGOLAMENTO DELLE FIERE COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

INDICE

- 1) Tipologia delle Fiere
- 2) Localizzazione, configurazione e articolazione delle Fiere
- 3) Giornate e orari di svolgimento
- 4) Spostamento di posteggio (miglioria)
- 5) Autorizzazione e concessione di posteggio
- 6) Partecipazione alla Fiera. Graduatoria di ammissione alla Fiera
- 7) Fiere straordinarie
- 8) Scambio di posteggi
- 9) Ampliamento della superficie di posteggio.
- 10) Subingresso
- 11) Revoca della autorizzazione e della concessione del posteggio
- 12) Ristrutturazione, spostamenti parziali o totali dei posteggi
- 13) Istituzioni di nuovi posteggi
- 14) Posteggi vincolati a merceologia esclusiva
- 15) Graduatoria titolari di posteggio. Planimetrie - Elenchi
- 16) Assenze
- 17) Graduatoria delle presenze effettive
- 18) Area riservata ai produttori agricoli
- 19) Circolazione stradale
- 20) Sistemazione delle attrezzature di vendita
- 21) Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

22) Norme igienico - sanitarie

23) Sanzioni

ART. 1

TIPOLOGIA DELLE FIERE

Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento delle Fiere, istituite con deliberazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L.R- 25/06/1999 n. 12.

L'esercizio delle attività nell'ambito delle Fiere è disciplinato dal D. Lgs 31 marzo 1998 n.114, dalla Legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n.12, dalle relative disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della G.R. 26 luglio 1999 n.1368, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.

Le Fiere si definiscono:

- ordinarie, senza limitazioni di merceologia o le limitazioni non superano il 2% dei posteggi.

Possono essere divise per settori. In tali Fiere è possibile destinare il 2% dei posteggi complessivi a merceologia esclusiva. Resta salvo il divieto di vendere armi, esplosivi, oggetti preziosi e bevande alcoliche e superalcoliche (gradazione alcolica superiore a 21°) diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi rispettivamente con contenuto non inferiore a litri 0,200 ed a litri 0,33;

- a merceologia esclusiva, con le merceologie indicate nel provvedimento di istituzione e con le modalità di assegnazione dei posteggi di cui al punto 7 della Deliberazione G.R. 26/06/99 n.1368;

- straordinarie, quando all'atto della loro istituzione non viene previsto che si ripetano con le stesse modalità per più di due volte consecutive. Possono essere autorizzate dal Sindaco dandone comunicazione alla Regione almeno 90 giorni prima. Al terzo anno diventano Fiere a tutti gli effetti con istituzione definitiva.

ART. 2

LOCALIZZAZIONE, CONFIGURAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLE FIERE

Le Fiere si svolgono nelle Vie - Piazze e nelle aree individuate nella planimetria particolareggiata, allegata alla apposita deliberazione del Consiglio Comunale, dove sono evidenziati in particolare:

- a) l'ampiezza complessiva delle aree delle Fiere;
- b) il totale dei posteggi riservati ad operatori su aree pubbliche dei vari settori, quelli riservati a merceologia esclusiva, e quelli riservati ai produttori agricoli;
- c) la superficie dei posteggi, il loro numero progressivo, la collocazione.

I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di colonnine di allacciamento come precisato all'art. 21.

In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, l'area della Fiera, tutta o in parte può essere temporaneamente spostata in apposita area alternativa.

ART. 3

GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO

Le Fiere si svolgono nei periodi indicati nella Deliberazione di istituzione.

Gli orari di svolgimento della Fiera, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs n.114/98 e tenuto conto degli indirizzi della G.R. di cui alla deliberazione n.1368/99.

Gli operatori possono accedere all'area della fiera non prima delle ore 06.30;

Il posteggio deve essere occupato entro le ore 07.30;

Il posteggio deve essere liberato entro le ore 19.00 per Venite a quel paese e 20.30 per Festa di Primavera;

E' vietato abbandonare il posteggio, salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie, prima delle ore 12.00;

Gli operatori spuntisti devono presentarsi per il sorteggio dei posteggi temporaneamente non occupati entro le ore 07.45;

Qualora intervengano gravi ed inderogabili motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione agli operatori e alle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative.

Entro il 31 Luglio di ogni anno il Comune comunica alla Regione le date e le caratteristiche delle Fiere che si svolgeranno nel corso dell'anno successivo.

ART. 4

SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)

1. Nel periodo dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno i titolari di posteggi nella Fiera possono verificare presso l'ufficio Polizia Amministrativa del Comune, l'esistenza di posteggi liberi da assegnare in miglìoria.
2. Il Comune prima di trasmettere alla Regione, per la pubblicazione sul B.U.R.E.R., l'elenco dei posteggi liberi che intende assegnare, esamina eventuali domande di spostamento per miglìoria per lo stesso settore merceologico, pervenute nel periodo sopra citato.
3. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi del settore alimentare (che sono dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria), possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.
4. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
5. In caso di domande concorrenti si convocano, possibilmente entro la prima settimana successiva alla scadenza citata, presso Uff. Polizia Amministrativa, coloro i quali hanno presentato domanda in tempo utile e, in tale sede, compatibilmente con gli spazi a disposizione e le necessità dei banchi e

degli autonegozi, si assegnano i posteggi seguendo l'ordine di graduatoria di cui al successivo art. 15.

6. I soggetti convocati all'assemblea di cui al comma 5, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta, eventualmente riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.

7. Successivamente le domande di spostamento di posteggio di coloro che nella convocazione non hanno ottenuto il trasferimento del posteggio, vengono esaminate ed accolte per i posteggi che si renderanno liberi a seguito di accoglimento delle domande di miglorie.

La nuova concessione di posteggio avrà la stessa scadenza di quella precedentemente rilasciata.

ART 5

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

In sede di prima applicazione, agli operatori che hanno partecipato a tutte le edizioni delle Fiere, nei tre anni antecedenti all'entrata in vigore della L.R. 12/99, il Comune rilascia a richiesta dell'interessato, l'autorizzazione e la concessione decennale per il posteggio.

Gli interessati che hanno presentato domanda saranno convocati per la scelta del posteggio secondo la graduatoria di presenza maturata con la stessa autorizzazione, alla data di entrata in vigore della L.R. 12/99 ed in subordine in caso di parità di presenze secondo l'anzianità di azienda documentata dall'autorizzazione riferita alla azienda o ai dante causa, con le modalità dell'autocertificazione o con relativa documentazione.

Dopo le assegnazioni di cui al primo comma e le operazioni di cui all'art. 4, dal 1 al 31 gennaio e dal 1 al 31 luglio di ciascun anno il Comune segnala alla Regione, per la pubblicazione nel B.U.R.E.R. l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione del settore merceologico.

La domanda, in bollo, per il rilascio di autorizzazione con contestuale assegnazione di posteggio, deve essere conforme alle modalità del bando del comune, esposto all'albo pretorio, e va indirizzata al comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione nel B.U.R.E.R. dei posteggi liberi; nel caso in cui il 30° giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo.

Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

L'assegnazione avverrà nel rispetto del settore merceologico di appartenenza, secondo una graduatoria, effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad una unica autorizzazione;
- b) in caso di parità di presenze, la maggior anzianità d'azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita alla azienda o ai dante causa, con le modalità dell' autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), presentata dall'operatore interessato, in cui deve dichiarare tutti i passaggi di proprietà di cui ha conoscenza certa e di cui intende avvalersi, oppure allegando la documentazione sopra citata.
- c) data e numero di protocollo della domanda.

Le presenze maturate nella Fiera che permettono di ottenere una autorizzazione e la concessione del posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

La concessione del posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata alla scadenza con dichiarazione di prosecuzione di attività, salvo comunicazione di rinuncia da parte dell'intestatario dell'autorizzazione; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente o da specifiche convenzioni.

Art. 6

PARTECIPAZIONE ALLA FIERA

GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA FIERA

La domanda di partecipazione alla Fiera (in bollo) per i non titolari di posteggi dovrà essere presentata almeno 60 giorni prima dell'inizio della Fiera, con allegata copia dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare alla Fiera ed eventuale autocertificazione o documentazione circa l'anzianità dell'azienda, determinata dall'autorizzazione riferita all'azienda o ai dante causa.

Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo del Comune se l'istanza è consegnata a mano.

Tra coloro che hanno presentato domanda entro i termini, verrà stilata dall'Ufficio Attività Produttive, una graduatoria di ammissione alla Fiera, applicando gli stessi criteri citati al punto 4 della Deliberazione G.R. 26/07/99 n. 12.

Prima della Fiera, gli operatori che sono collocati nella graduatoria sopra citata, suddivisa per settori, fino alla disponibilità dei posteggi, saranno convocati per la scelta del posteggio per la giornata della Fiera. E' necessaria la presenza del richiedente o di una persona delegata . Coloro che non saranno presenti alla convocazione manterranno comunque il diritto al posteggio tra quelli rimasti liberi, con diritto di scelta secondo l'ordine della graduatoria di ammissione alla Fiera.

Il giorno della Fiera dopo l'esaurimento della graduatoria sopra citata verranno assegnati dalla Polizia Municipale i posteggi liberi a coloro che hanno inviato la domanda entro i termini, collocati nella graduatoria sopra citata, ma rimasti fuori dalla disponibilità di posteggi.

Successivamente verranno assegnati a coloro che hanno inviato la domanda fuori dai termini e comunque non oltre 15 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, ed infine per i posteggi rimasti ulteriormente liberi, tra i presenti in possesso di autorizzazione di commercio su aree pubbliche.

In questi ultimi casi l'assegnazione avviene seguendo l'ordine della graduatoria delle presenze effettive. Questa è determinata dal maggior numero di presenze effettive registrate con la medesima autorizzazione. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione, ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'azienda documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai danti causa eventualmente documentata con la presentazione da parte dell'operatore interessato di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I posteggi vincolati a merceologia esclusiva non occupati dai rispettivi titolari, in via prioritaria, sono assegnati per la giornata, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria delle presenze effettive.

Le assegnazioni avvengono nel rispetto del settore, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno della Fiera.

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile e chiaramente adeguato alle dimensioni del suo autonegozio/banco o che vi rinuncia dopo l'assegnazione non viene considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

Nell'ambito della Fiera:

- a) l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
- b) il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
- c) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
- d) il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, se partecipa alle operazioni di spunta, nel rispetto della graduatoria, ha diritto all'assegnazione di un solo posteggio temporaneamente vacante;

Art. 7

FIERE STRAORDINARIE

Il Sindaco, può autorizzare lo svolgimento di Fiere straordinarie. Il Comune comunica alla Regione almeno 90 giorni prima la data e le caratteristiche della Fiera straordinaria. Il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario delle Fiere straordinarie dell'anno successivo.

Nelle Fiere straordinarie l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui al punto 2 della Deliberazione G.R. 26/07/99 n.1368 e può essere riferibile ad una o eventualmente a entrambe le edizioni previste.

Le domande di partecipazione, in bollo, a Fiere straordinarie dovranno essere inviate o trasmesse almeno 30 giorni prima dell'inizio della Fiera stessa.

Le presenze effettive maturate in una Fiera straordinaria si trasferiscono sulla Fiera ordinaria o a merceologia esclusiva, al momento della regolare istituzione.

Art. 8

SCAMBIO DI POSTEGGI

Nell'ambito dello stesso settore merceologico, e nel rispetto delle norme igienico sanitarie per il settore alimentare, è ammesso lo scambio consensuale del posteggio.

Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 9

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI POSTEGGIO

Le domande di ampliamento della superficie di posteggio sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, nei limiti delle superfici massime previste dalle vigenti norme.

Il Comune per motivi di viabilità, sicurezza, igienico - sanitari o di pubblico interesse può respingere le domande di ampliamento oppure limitare la superficie oggetto dell'ampliamento.

ART 10

SUBINGRESSO

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione.

Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, dei requisiti professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.

In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate del cedente.

In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su area pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.

Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare. Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività e/o cedere l'azienda a terzi.

In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, in seguito a domanda, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.

ART. 11

REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO

L'autorizzazione amministrativa è revocata:

- a) nel caso in cui il titolare perda i requisiti di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 114/98;
- b) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi per comprovate necessità dell'interessato;
- c) nel caso di decadenza della concessione, del posteggio, per mancata presenza nella Fiera per tre edizioni consecutive, fatti salvi i periodi di assenza per gravidanza, malattia e servizio militare che dovranno essere giustificati con invio della relativa documentazione entro 30 giorni dalla data della Fiera stessa.

La revoca dell'autorizzazione comporta la decadenza della concessione di posteggio.

Nel caso di revoca per pubblico interesse si applica l'art. 5 comma 3 della L.R. 25/06/99 n. 12.

ART.12

RISTRUTTURAZIONE, SPOSTAMENTI PARZIALI O TOTALI DEI POSTEGGI

In caso di ristrutturazione della Fiera, o di spostamento parziale o totale dei posteggi, il Consiglio comunale, sentite le Associazioni di categoria su aree pubbliche maggiormente rappresentative e dei Consumatori presenti a livello provinciale, definisce la nuova area, l'ampiezza dei singoli posteggi (la cui superficie, nel limite del possibile, non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria).

I nuovi posteggi sono assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun operatore chiamato a scegliere in base alle graduatorie della Fiera e nell'ambito dei settori.

In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area della Fiera, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative. Il Responsabile del Settore con apposito provvedimento individua le aree e la dislocazione dei posteggi e le modalità per l'assegnazione temporanea dei posteggi ai titolari soggetti allo spostamento. In caso d'urgenza vi può provvedere la Polizia Municipale. I nuovi posteggi provvisori sono assegnati secondo l'ordine risultante dalle graduatorie della Fiera e nell'ambito dei settori.

L'ampiezza dei singoli posteggi, nei limiti del possibile, non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria.

ART. 13

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area della Fiera e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.

ART. 14

POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA

Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi, il Consiglio Comunale, può vincolare i nuovi posteggi, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti nella Fiera.

Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante

ART. 15

GRADUATORIA DEI TITOLARI DI POSTEGGIO

PLANIMETRIE – ELENCHI

Presso l'Ufficio Attività Produttive del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

a) la planimetria delle Fiere con l'indicazione dei settori e l'eventuale merceologica esclusiva, la numerazione dei posteggi compreso i produttori agricoli;

b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;

c) la graduatoria dei titolari di posteggio formulata per settori in base alla:

- maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, propria o dei dante causa ;

- a parità di anzianità sopracitata, maggiore anzianità di azienda su area pubblica, propria o dei dante causa, documentata da autorizzazione, o autocertificata, con indicazione del Comune di rilascio, dati dell'autorizzazione e del titolare o dei dante causa.

d) la graduatoria delle presenze effettive, che deve essere aggiornata dopo ogni edizione della Fiera;

Il Comune in occasione di nuovi rilasci di concessioni di posteggio, revoche e subingressi aggiorna la "graduatoria dei titolari di posteggio", distintamente per settori.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa.

ART. 16

ASSENZE

I concessionari di posteggio non presenti all'orario di cui all'art.3 non possono accedere alla Fiera e sono considerati assenti.

Sono considerati assenti all'edizione della Fiera che si svolge in due giornate, gli operatori che non esercitano in entrambe le giornate, salvo il caso delle giustificazioni sotto indicate.

Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario indicato all'art.3.

Ai fini dell'art. 29, comma 4 lett b) del D.Lgs 31/3/1998 n.114, non sono conteggiati:

- a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza o servizio militare purchè, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione;
- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione;
- c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori della Fiera;
- d) la mancata partecipazione a Fiere straordinarie o a Fiere che costituiscano recuperi di giornate non effettuate

In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

ART. 17

GRADUATORIA DELLE PRESENZE EFFETTIVE

La presenza effettiva degli operatori partecipanti è documentata dalla Polizia Municipale con un verbale di attestazione delle presenze.

La graduatoria delle presenze effettive è tenuta ed aggiornata dalla Polizia Amministrativa.

Le presenze maturate in qualità di spuntista al momento del rilascio di nuova autorizzazione sono azzerate all'atto del ritiro.

La mancata presenza alla Fiera per tre anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati nei modi e nei termini previsti dall'art.14, comma 3 lettera a) del presente Regolamento. con conseguente aggiornamento della graduatoria delle presenze effettive.

ART. 18

AREA RISERVATA AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'area riservata ai produttori agricoli nell'ambito della Fiera è deliberata dal Comune nella misura del 4% dei posteggi complessivi. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione comporta il rilascio di una concessione di posteggio decennale.

I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 possono presentare domanda di concessione di posteggio riservato ai produttori agricoli in qualsiasi periodo dell'anno, allegando la dichiarazione in corso di validità annuale del Comune sul cui territorio è ubicato il fondo di provenienza dei prodotti.

Nel caso di domande concorrenti il rilascio della concessione di posteggio e dell'autorizzazione quando prevista, avviene in base alla graduatoria delle presenze effettive nella Fiera e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore documentata o desumibile da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68 con la quale l'interessato dichiara

la data d'inizio dell'attività risultante dal Registro imprese della CCIAA ed in ulteriore subordine al produttore con specialità meno presenti nell'area.

Per le presenze effettive si applicano le stesse norme dell'art. 17.

I posteggi non occupati dai rispettivi titolari sono assegnati, per la singola giornata della Fiera, ai produttori agricoli spuntisti nel rispetto dei criteri indicati al comma 3 di questo articolo.

Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio sull'area riservata.

Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il certificato originale rilasciato ogni anno dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto e l'autorizzazione quando prevista.

La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:

a) perda la qualifica di produttore agricolo;

b) non utilizzi il posteggio assegnato per cinque edizioni consecutive, salvo le assenze per malattia, servizio militare e gravidanza e con l'osservanza di quanto previsto al precedente art. 16.

I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento se compatibili.

ART. 19

CIRCOLAZIONE STRADALE

Il Comune, con apposita ordinanza, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla Fiera.

ART 20

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area della Fiera purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.

Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio dovranno, allegando documentazione idonea, fare preventivamente apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.

In ogni caso gli esercenti devono assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.

ART. 21

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.

Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati dovuti a causa di forza maggiore.

E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.

L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.

Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2 dal suolo.

Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.

Se, oltre al fronte espositivo si utilizzano anche le parti laterali, occorre che la struttura del banco vendita e la merce rimangano distanziate dal confine del posteggio di almeno 50 cm.

Purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico e alle attività limitrofe, è consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.

E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci, ecc.

Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

Nel settore alimentare sono predisposte colonnine di allacciamento alla rete idrica, fognaria ed elettrica. L'allacciamento è regolamentato da apposito provvedimento.

Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

Al fine di non creare difficoltà al traffico e al passaggio dei pedoni, durante lo svolgimento della Fiera è vietato il commercio itinerante in un raggio di m. 150.

ART. 22

NORME IGIENICO SANITARIE

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme vigenti in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria.

I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.

I libretti di idoneità sanitaria di tutti coloro i quali sono addetti alla vendita e manipolazione di alimenti devono essere esibiti a richiesta degli Organi di vigilanza.

In occasione dell'assegnazione di posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi della zona alimentare dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare.

ART. 23

SANZIONI

Il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di vendita è punito con la sanzione prevista dall'art. 29 comma 1 del D. Lgs 114/98.

Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul Commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 comma 2 del D. lgs. 114/98. In particolare sono puniti con la sanzione di cui sopra le seguenti violazioni:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica;
- b) esercitare il commercio itinerante nel raggio di m 150;
- c) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio ;
- d) vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa ;
- e) non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi;
- f) non esibire la l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.

Il mancato rispetto delle norme sotto indicate comporta l'applicazione delle sanzioni previste per le violazioni dei Regolamenti Comunali:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
- b) sostare nell'area della Fiera con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato ;
- c) non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento;

- d) non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito ;
- e) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;
- f) lasciare il posteggio incustodito ;
- g) non fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo ;
- h) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio;
- i) posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2;
- j) non arretrare eventuali barriere di almeno 50 cm. rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso;
- k) distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita;
- l) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe ;
- m) utilizzare energia elettrica proveniente da impianti non pubblici o proveniente da sorgenti inquinanti.

Le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite nella misura di 1/3 delle sanzioni previste dal comma precedente.

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della L.24/11/81 n.689 e successive modificazioni. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall' art. 29 comma. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario (equivalenti a n. 2 giornate di mercato).

Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa a tutti gli effetti, come assenza.